



# COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA DEL 28/09/2012**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

L'anno **Duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BRUNETTI VITO	Consigliere	SI	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
BILLIANI BRUNO	Consigliere	SI	
STROILI LUCIA	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
COLLAVIZZA PAOLA	Consigliere		NO
BARAZZUTTI MAURO	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	
ANGELI CRISTIAN	Consigliere	SI	
BRUNETTI SANDRO	Consigliere	SI	
ROCCO CHIARA	Consigliere	SI	

assume la presidenza il sig. **IURI DARIO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale sig. **DELLA VEDOVA FABIO** .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco comunica che a Cavazzo Carnico le aliquote IMU rimarranno le stesse di quelle deliberate lo scorso mese di aprile ad esclusione di quelle per i fabbricati di cat. D1 che passano all'1,06%.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** quanto illustrato dal Sindaco;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**VISTA** la propria deliberazione n. 5 del 26/04/2012, che si allega alla presente, con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** il comma 12-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. 16/2012, il quale prevede che, solo per l'anno 2012, i comuni possono fissare le aliquote IMU sino al 30 settembre e, pertanto, il pagamento della prima rata è stato calcolato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione, mentre la seconda rata andrà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

**CONSIDERATO** che, sempre in base a quanto previsto dal nuovo comma 12-bis dell'articolo 13, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo;

**VISTO** le modifiche apportate al D.L. n. 201/2011 ed alla L. n. 214/2011, rispettivamente dal D.L. 16/2012 e dalla L. 26.04.2012 n. 44;

**VISTA** la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 la quale prevede l'esenzione dall'imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi,

Con voti unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,4 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 26.04.2012;

6) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
IURI DARIO**

**IL SEGRETARIO  
DELLA VEDOVA FABIO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2012 al 16/10/2012.

Delibera Immediatamente Eseguita. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003